



HAL
open science

Conclusions de la journée d'étude "Du bon usage du patrimoine impérial"

Marco Maiuro

► **To cite this version:**

Marco Maiuro. Conclusions de la journée d'étude "Du bon usage du patrimoine impérial". Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2017, 28, pp.249-259. halshs-01907272

HAL Id: halshs-01907272

<https://shs.hal.science/halshs-01907272>

Submitted on 29 Oct 2018

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

CAHIERS
DU CENTRE GUSTAVE
GLOTZ

XXVIII - 2017



ÉDITIONS DE BOCCARD



En couverture : deux des Tétrarques de Venise, en mémoire de William Seston.
Ils étaient sur la fusée de son épée d'académicien (dessin de Laetitia Darras, d'après la
photographie d'une sculpture de Robert Cami pour la maison Arthus Bertrand).

Cahiers du Centre Gustave-Glotz

publiés avec le concours
du Centre national de la recherche scientifique

XXVIII
2017

ÉDITIONS DE BOCCARD

Les Cahiers du Centre Gustave-Glotz
sont une des revues
de l'UMR 8210 ANHIMA (CNRS - Paris I - Paris VII - EHESS - EPHE)
2, rue Vivienne, 75002 Paris

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Michael H. Crawford, Christian Le Roy

COMITÉ DE LECTURE

Jean Andreau, Clara Berrendonner, Jean-Marie Bertrand,
Olivier de Cazanove, François Chausson, Jean-Louis
Ferrary, Antony Hostein, Olivier Picard, Denis Rousset,
Ivana Savalli-Lestrade, John Scheid

RESPONSABLE D'ÉDITION

Nicolas Tran

DIFFUSION

Éditions de Boccard
4, rue de Lanneau,
75005 Paris
www.deboccard.com

Les articles proposés à la revue doivent être envoyés pour le 1^{er} juin.
La revue paraît durant le premier semestre de l'année civile.

Les tirages à part sont fournis aux auteurs sous format électronique
et sont uniquement destinés à une utilisation privée. Les Éditions de Boccard
conservent le copyright sur les articles, qui ne peuvent donc être mis en accès libre
sur quelque base de données ou par quelque portail que ce soit.

CAHIERS GLOTZ XXVIII 2017

SOMMAIRE

Violaine SEBILLOTTE CUCHET, <i>Gender studies</i> et domination masculine. Les citoyennes de l'Athènes classique, un défi pour l'historien des institutions	7
Francesco VERRICO, Le commissioni di redazione dei senatoconsulti (<i>qui scribundo adfuerunt</i>) : i segni della crisi e le riforme di Augusto	31
Anthony ÀLVAREZ MELERO, <i>Matronae stolatae</i> : titulature officielle ou prédicat honorifique ?	61
Moheddine CHAOUALI, Le culte de Neptune et des Nymphes dans la <i>ciuitas Thabbarensis (pertica Carthaginiensium)</i>	95
Michel CHRISTOL, Sous-procurateurs équestres : des auxiliaires de gouvernement	107
Alberto BOLAÑOS HERRERA, Concepción FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, <i>CIL</i> II ² /5, 330 : [<i>Caru</i>] <i>s amicitii</i> s y [<i>lanifici</i>] <i>praeclara fides</i> , un posible modelo para <i>CIL</i> II ² /5,191	127
Ioan PISO, La signification du <i>dies Iouis</i> sur une inscription de Villadecanes (Espagne Tarraconaise)	135
Christian LAES, Multilingualism and Multilingual Encounters in Ammianus Marcellinus	151
<i>Du bon usage du patrimoine impérial</i> (sous la direction d'A. Dalla Rosa) ...	175
Davide FAORO, <i>Delatio</i> fiscale e proprietà imperiale nella <i>Tabula Clesiana</i> : una rilettura	177
Alberto DALLA ROSA, Les successeurs désignés du Prince et leur patrimoine. À propos de la délimitation d'Er-Rahel en Maurétanie Césarienne (<i>CIL</i> VIII 21663)	197
Hernán GONZÁLEZ BORDAS, Un nouveau regard sur le dossier des grandes inscriptions agraires d'Afrique contenant le <i>sermo procuratorum</i>	213
Alfred M. HIRT, The Marble Hall of Furius Aptus : Phrygian Marble in Rome and Ephesus	231

Marco MAIURO, Conclusions249

*Gens d'Afrique romaine et autorités romaines en Afrique du Nord :
approches prosopographiques et histoires provinciales (II)* (sous la
direction de Fr. Chausson, B. Rossignol et M. Sebaï)261


Pierre COSME, Qu'allait faire Caluia Crispinilla en Afrique?263

Michel CHRISTOL, Le légat et la légion à *Theveste* (Tebessa) sous Domitien . .271

Xavier DUPUIS, La Numidie de Septime Sévère à Gallien. Province ou
diocèse de l'Afrique proconsulaire?.....291

*Bulletin de liaison de la Société française d'études épigraphiques sur
Rome et le monde romain.* Année 2017309

Résumés/Abstracts313



MARCO MAIURO

CONCLUSIONI*

Sono tempi fecondi per lo studio delle risorse materiali dell'Impero romano, per la comprensione del ruolo economico, sociale e amministrativo di quei beni che per tradizione di studi e semplicità chiamiamo 'proprietà imperiale'. Gli eventi scientifici organizzati negli ultimi anni, tra cui il presente di cui si pubblicano qui quattro contributi, ne sono una testimonianza.¹ Altri progetti internazionali in corso o nello stadio iniziale, come quello che vede Alberto Dalla Rosa 'principal Investigator', potranno arricchire in modo sostanziale la stessa base documentaria su cui poter sviluppare ulteriori riflessioni di carattere storico. Non può, forse, essere altrimenti, se solo si rifletta sulla centralità che un tale tema ha in qualsivoglia analisi di storia economica, sociale, amministrativa, giuridica, politica dell'Impero; per non parlare delle molte storie locali, o provinciali, per le quali la presenza di 'risorse imperiali', siano esse fondiari, minerarie, finanziarie ecc., costituisce un fattore dirimente per poterne comprendere gli sviluppi, il carattere e il ruolo.

I problemi storici che ho affrontato in 'res Caesaris' e in successivi contributi sono sul tappeto anche in questi quattro saggi, tutti ricchissimi di novità². Piace, in sede di considerazioni preliminari, sottolineare come, sebbene nella diversità di approccio, domanda storica, tipologia documentaria ed area geografica, essi mostrino tutti alcuni caratteri salienti che potremmo sinteticamente definire di acribia filologica e acuta sensibilità storica. Tutti partono da un problema testuale e muovono da questo per ricostruire scenari storici che, se da un lato contribuiscono a illustrare il dato documentario, dall'altro allargano l'orizzonte su domande che

* Ringrazio A. Dalla Rosa e H. Gonzales Bordas per aver commentato ancora con me il contenuto dei loro testi e di queste pagine, e A. Poletto e M. Carroll per avermi inviato materiale recentemente pubblicato sulle proprietà imperiali.

1. Importante il colloquio di Milano 2013, i cui atti sono pubblicati in *SCO* 60 (2014), e Erdkamp, Verboven, Zuiderhoek 2015, in cui almeno 4 contributi trattano in modo specifico di proprietà imperiale e, in generale, di proprietà della terra. Un'ulteriore occasione scientifica è stata promossa da A. Dalla Rosa, con contributi centrati sull'Asia (Parigi, 2015). Precedente è il convegno di Ferrara, pubblicato da Pupillo 2007.

2. Maiuro 2012a; 2012b; 2014; 2015; 2016; Maiuro, Launaro 2016. Alcune recensioni di Maiuro 2012a sono importanti per il contributo che apportano alla discussione: in particolare Santangelo 2014; Small 2014; Kehoe 2016; Rathbone 2016; Marcone 2016; Migliario 2016; Capogrossi Colognesi 2016.

travalicano e sussumono il documento di partenza. In breve, si tratta di contributi che si muovono nel solco della migliore storia antica ‘tradizionale’, quella stessa che è talvolta tacciata di presentarsi come ‘undertheorized’, di indulgere al feticismo antiquario del documento, di contemplare insomma il dito dell’evidenza finendo per ignorare la luna della storia. Bene, questi quattro saggi, proprio per l’acume che mostrano nell’analizzare documenti complessi, e nell’avanzare prudentemente ipotesi e conclusioni più generali, sono un eccellente esempio di come in realtà l’approccio ‘tradizionale’ costituisca un passaggio obbligato per affrontare tali temi³. Come tenterò di mostrare sotto, i problemi storici che scaturiscono dalla lettura dei documenti qui presentati sono talmente complessi che un avanzamento nella nostra conoscenza non può che procedere in modo incrementale, con tentativi pazienti di migliorare la lettura di testi tanto difficili quanto cruciali. Pensare di poter procedere esclusivamente top-down, tagliando il nodo gordiano dell’analisi critica delle fonti, rischia di offuscare, piuttosto che di chiarire il quadro. L’altro elemento che accomuna i quattro saggi è il fatto che tutti muovono da un documento epigrafico. La sovraesposizione di questa classe documentaria rispetto ad altre (ad eccezione dei papiri per l’Egitto) è fatto noto; ad esempio, l’interpretazione dei dati archeologici di contesti appartenenti alla proprietà imperiale dipende esclusivamente dall’associazione di materiale epigrafico riferibile al contesto in esame. Ribadisco, i quattro saggi mostrano in maniera eccellente come dovrebbe trattarsi il dato derivante dall’epigrafia per affrontare il tema. Sorgono tuttavia immediatamente problemi esegetici e di rappresentatività del materiale epigrafico a noi giunto.

Dalla Rosa parte dalla constatazione che gli *auspicia* riferiti ad Aelius Caesar nel delimitare un *saltus* con il conterminare territorio dei *Regienses* non può convincentemente spiegarsi se non facendo ricorso agli *auspicia priuata*; di qui l’inferenza che il *saltus* i cui confini si sanciscono gromaticamente e ritualmente deve essere appartenuto ad Aelius. Sulla base di qualche parallelo asiatico, si avanza l’ipotesi che, al momento dell’adozione, Adriano abbia stornato parte del patrimonio imperiale per cederlo al figlio destinato all’*imperium*: tra i fondi assegnati, il *saltus* in Mauretania Caesarensis. Hirt parte dalla constatazione che il nome al genitivo inciso su alcune lastre di rivestimento in pavonazzetto trovate in una lussuosa dimora di Efeso debbano indicare il destinatario (l’acquirente) di una partita di questo materiale proveniente dalle cave imperiali, e sulla base di altri marchi di cava e della constatazione che il pavonazzetto, come altri marmi colorati, fosse smerciato in regime di monopolio o monopsonio⁴, avanza l’ipotesi che il proprietario Furnus di Efeso possa essersi giovato delle proprie entrate a corte per accedere a questo bene, evidentemente commercializzato (o donato) a privati in

3. In un tentativo di ricostruire un possibile, teorico ordine di grandezza della *crescita* della proprietà imperiale da Augusto a Marco Aurelio, mi sono cimentato altrove, ben conscio della natura totalmente speculativa dell’esercizio ed avendo dedicato le restanti 300 pagine circa ad un’analisi puntuale e pedante della documentazione (Maiuro 2012a, 117-44); negli ultimi 5 anni sembra aver preso piede negli studi di storia fiscale e tributaria dell’antichità lo strumentario concettuale della cosiddetta ‘new fiscal history’ (v. in part. Bonney, Ormrod 1999): v. i contributi di Bang 2007; Monson, Scheidel 2015; in modo più raffinato Tan 2017; una posizione scettica sull’applicabilità all’Impero romano dei concetti mutuati dalla new fiscal history in Lo Cascio c.d.s.

4. L’autore non sembra prendere una posizione chiara circa quale dei due regimi sia in realtà quello in vigore. Le differenze e le conseguenze per l’interpretazione del dato sarebbero notevoli.

quanto materiale cavato al di fuori o in eccesso dei termini di contratto di *locatio operis*. Faoro anticipa nel presente saggio alcuni risultati di un'ampia ricerca sulla *tabula Clesiana*, e apporta notevoli novità al dibattito, chiarendo struttura, finalità, contesto e applicazione dell'editto di Claudio. Tra le molte importanti precisazioni che la sua lettura apporta, rilevano al tema in oggetto alcune considerazioni circa la natura degli *agri* e *saltus* di cui era materia la delazione di Camurius Statutus, la loro probabile dislocazione, la possibile modalità di acquisizione al patrimonio imperiale ed infine la loro relazione con i territori delle comunità *adtributae* al municipio di Trento. Infine González Bordas avanza alcune considerazioni molto significative circa il testo normativo recentemente riedito da Lella Drebbia⁵. La nuova lettura, che introduce elementi di importanza cruciale circa le clausole di applicazione del *sermo procuratorum*, getta nuova luce anche sul rapporto tra quest'ultimo, la *lex Hadriana* e la *lex Manciana*.

Quattro testi dunque, ciascuno dei quali pone indubbe sfide esegetiche, e la cui interpretazione si muove nei saggi qui pubblicati intorno ad alcuni problemi storici fondamentali, che per brevità possiamo definire quali quello dell'acquisizione nel patrimonio, dei margini di iniziativa e dei limiti di intervento e competenza dei gestori periferici della proprietà, delle forme giuridiche di gestione in cui si inquadra il loro sfruttamento economico, ed infine dei cambiamenti nel tempo di questi tre oggetti di indagine.

Forme e modi di acquisizione nel patrimonio : è certamente un problema che si pone per qualsiasi bene in patrimonio, inclusi quelli imperiali, nelle forme e nei modi a loro peculiari, ed inclusi quelli qui discussi. Lo affrontano in modo approfondito Dalla Rosa e Faoro, ma anche per le Cave di Bacakale e per i *saltus* menzionati nelle grandi iscrizioni africane il problema, sebbene non trattato, permane.

Dalla Rosa e Faoro suggeriscono modalità di acquisizione patrimoniale per Elio Cesare e per il fisco imperiale, rispettivamente del *saltus* in Mauretania e degli *agri* e *saltus* prealpini tra i meno considerati in letteratura. Per Elio si tratterebbe di un bene a lui passato dal padre adottivo, al momento dell'adozione. Una sorta di dotazione patrimoniale che sarebbe, se ben intendo, in linea con esempi di trasmissione patrimoniale congiuntamente all'*imperium* attestati per il I secolo (il caso di Caligola e Drusilla, proprio in quanto assurdo e presentato come prova della follia di Gaio, mi sembra particolarmente significativo)⁶, ed in qualche modo da mettere in relazione anche con tutta una serie di notizie concernenti passaggi di proprietà tra designati (o elevati) alla porpora imperiale e loro congiunti al momento stesso dell'assunzione della carica di Caesar.⁷ Va notato tuttavia che per i casi testimoniati dai cenni letterari riguardanti il periodo tra Antonino Pio e Didio Giuliano, si tratterebbe del processo opposto a quello ipotizzato per Elio Cesare : beni in patrimonio del *privatus* che, contestualmente alla designazione al

5. La lettura qui presentata recepisce le novità pubblicate dall'autore in collaborazione con J. France nel numero 2017 del *Journal of Roman Archaeology*. Ringrazio l'autore e A. Dalla Rosa per avermi dato accesso all'articolo prima della sua pubblicazione.

6. Suet., *Cal.* 24.1 ; le fonti sono raccolte e commentate già in Mommsen 1887, p. 1136, quindi Lo Cascio 2000, p. 102, n. 13 con bibl. precedente.

7. Antonino Pio : SHA, *Ant.* 7.9 ; 12.9 ; Pertinace : Dio, 73(74).7.3 ; Didio Giuliano : SHA, *Did. Iul.* 8.9.

soglio imperiale, vengono assegnati a membri della famiglia affinché rimangano privati, e non vengano ad essere gestiti con il resto della massa patrimoniale del fisco. Si tratterebbe, nell'ipotesi di Dalla Rosa, di una procedura che, si può ipotizzare, abbia preveduto anche la cancellazione dei redditi dei fondi così allocati dai registri del *patrimonium*, per essere contabilizzati in *rationes* separate, come quei conti separati che conosciamo da una tenue tradizione letteraria e che concernono Matidia, Faustina ecc.⁸ Evidentemente, il fatto che Elio sia premorto ad Adriano avrà reso effimera l'intera operazione e i fondi stornati per Elio saranno ritornati nel patrimonio del fisco, per poi forse essere di nuovo riallocati (ovviamente nulla si sa). Permane per questa ingegnosa ricostruzione il fatto che si tratterebbe dell'unico caso sinora identificato sul terreno; se gli *auspicia* di Elio Cesare sono effettivamente un'occorrenza rara, o unica, e interpretarli come *auspicia priuata* sembra essere una soluzione quasi obbligata, rimane tuttavia ipotetica la ricostruzione dei passaggi di proprietà del *saltus*, un'ipotesi affascinante, ma difficile da provare.

La menzione di *agri et saltus* che Claudio scopre essere di sua pertinenza è invece una nozione enuncziata chiaramente nel testo e, come giustamente nota Faoro, è parte integrante del documento editale emesso nel 46, cui lo studioso riconosce un'unità contenutistica sinora contestata dai suoi esegeti. Il problema di cosa e dove fossero questi beni, e quale la loro origine ovviamente non è qui posto per la prima volta. Anche in questo caso Faoro apporta delle riflessioni originali: non si tratterebbe di beni acquisiti direttamente da Augusto al momento della conquista della Rezia, ma acquistati nella medesima occasione dall'erario, che, sulla base della formula della *redactio in potestatem populi Romani*, deve essere rimasto, anche in epoca imperiale, il depositario e proprietario ultimo e legittimo delle terre e dei redditi delle province nuovamente conquistate. Il problema è ovviamente complesso e non può essere discusso in questa sede.⁹ La proposta di Faoro ben si inquadra nel filone di studi che enfatizza, sulla scorta della stessa propaganda augustea, la 'legittimità repubblicana' del *princeps*, attento alla forma e alla sostanza della tradizione repubblicana. Si tratta di una pratica (l'acquisto presso l'erario di beni pubblici) per cui manca tuttavia una qualsivoglia esplicita menzione delle fonti e che forse Augusto, nel caso ciò fosse stata la prassi, non avrebbe mancato di propagandare¹⁰. Parlo di prassi qui in quanto ciò che si postula per i territori alpini e prealpini può, meglio deve, essere accaduto anche altrove, dall'Istria alla Germania transrenana, dall'Illirico all'Egitto, aree in cui troviamo attestata la proprietà di Augusto e dei suoi congiunti e accoliti di beni (proprietà fondiarie, miniere, forse cave) all'indomani della conquista o annessione¹¹; si tratta di un capitale enorme generante

8. Sul patrimonio di Matidia *mater et filia*, Andermahr 1998, p. 332-336; per Didio Giuliano, il *procurator rei priuatae per urbicarias regiones rerum Iuliani* in *Not.Dign. Oc.* 12.18; per Faustina, *Not.Dign. Oc.* 12.9.

9. Ho in preparazione un lavoro sulla formazione del patrimonio imperiale tra Cesare e Tiberio, in cui i problemi delle forme di acquisizione sono trattati in modo sistematico.

10. V. Dalla Rosa 2014 per un tentativo di analisi che dia conto di questa modalità di acquisto: gli esempi citati di beni immobili acquistati dal fisco (Casa sul Palatino, Foro di Augusto, terreni di Capua, isola di Capri, casa di Flavio Archippo a Prusa: fonti in Dalla Rosa 2014) testimoniano tuttavia compere presso privati o comunità, non dall'erario.

11. Proprietà di Augusto in aree e province da lui annesse all'Italia o alla *potestas populi Romani*: Istria: Tassaux 2007 e altri suoi lavori ivi citati e Maiuro 2012a e Maiuro 2012b; Germania Transrenana: Faoro 2014 e ivi altra letteratura; Egitto: Paràssoglou 1978, Maiuro 2012b e Tacoma

redditi, vale a dire assets patrimoniali e finanziari per cui l'acquisto presso l'erario avrebbe comunque comportato un depauperamento delle risorse pubbliche. In breve, l'ipotesi dell'acquisto erariale, sebbene in teoria non impossibile, e ben in linea con ciò che Augusto avrebbe voluto fosse percepito della sua azione, mi sembra *difficilior*, e meno probabile storicamente della teoria dell'acquisizione per diritto di conquista. Faoro menziona, per poi ritenerla poco plausibile, anche una possibile spiegazione alternativa, vale a dire che i beni in questione possano (anche) essere stati quelle porzioni di territori coloniali non assegnati che saranno al centro della rivendicazione dei *subseciua* da parte di Vespasiano, circa venticinque anni più tardi¹². Mi sembra, al contrario, un'intuizione brillante, meritevole di essere approfondita e che, tra l'altro, potrebbe contribuire a spiegare sia la rilevanza di questi beni, sia infine i meccanismi attraverso cui Vespasiano arrivò alla decisione di rivendicarne la proprietà; il meccanismo attraverso cui l'amministrazione di età vespasiana è venuta a conoscenza dei *subseciua* spettanti al fisco non deve essere stato troppo diverso da quello descritto dalla *tabula Clesiana*. Inoltre, molti dei territori dei municipi subalpini furono interessati da assegnazioni, distribuzioni e interventi su territorio e proprietà fondiaria, tra cui in primis il municipio tridentino di cui è oggetto la *delatio* di Camurius Statutus.

Le competenze e i limiti di azione dei gestori periferici del patrimonio: la novità più interessante che emerge dal saggio di González Bordas è la centralità del *sermo procuratorum* nelle iscrizioni di Lella Drebbia, Ain Wassel and Ain-el-Djemala. *Sermo*, a quanto mi consta¹³, non sembra essere termine usato nel senso qui testimoniato nel Digesto, nelle Institutiones o nel Codex. Deve essere stato il documento con cui i *procuratores* del patrimonio, probabilmente a Cartagine, hanno applicato la *lex Hadriana* in alcuni *saltus* imperiali della provincia, e ne hanno curato la diffusione e pubblicazione¹⁴. Il fatto che una diversificata quota pro-parte del prodotto sia da corrispondere per il *colonus* che metta a coltura (e prenda in possesso) nuove terre nei vari *Saltus*¹⁵ mostra come la conoscenza della redditività delle varie proprietà, acquisita tramite una familiarità con le specifiche realtà agrarie, fosse un prerequisito fondamentale per stilare le clausole contrattuali (v. sotto). In breve, la nuova lettura dell'iscrizione di Lella Drebbia dà conto del ruolo imprescindibile dei *procuratores*, che assumono su di sé anche responsabilità circa il complessivo meccanismo contrattuale da mettere in forza nelle

2015; Illirico: *SC. de Cn. Pisone patre* con il comm. di Eck, Caballos, Fernández 1996, ad loc.; v. anche il parallelo stringente di beni dell'*amicus C. Sallustius Crispus*, nel tratto alpino dei *Centrones*, su cui Maiuro 2015, e qui Faoro.

12. Ho preso in esame il problema della rivendicazione dei *subseciua* sia in Maiuro 2014 sia in Maiuro, Launaro 2016, e ivi lett. precedente.

13. Ad una prima analisi, delle 50 occorrenze nei Digesta, 5 nelle *Institutiones* di Gaio, 14 nel *Codex*, nessuna mi sembra possa avere il valore dato al termine nelle iscrizioni africane.

14. A Souk-el-Khmis si parla per il *Saltus Burunitanus* di *epistulae* dei *procuratores*, forse nella sostanza non diverse dal *sermo*. Rimane incerto tuttavia se si debbano riferire all'età di Commodo o a periodi anteriori.

15. Le *quartaes partes* per i *saltus Blandianus* e *Udensis* (faccia III), le *tertiaes* per quelle *neglectae* dai *conductores*, ma che *rigari solent* e nelle *partes/regiones* dei *saltus Lamianus* e *Domitianus* che sono annesse o confinanti al *Tuzritanus* (faccia III e IV del testo di Lella Drebbia), evidentemente più fertili dei *saltus* citati in precedenza. Nulla si dice delle *partes* che devono essere corrisposte per le altre *regiones* dei *saltus Lamianus* e *Domitianus*, né per il *saltus Tuzritanus*.

proprietà imperiali. Che poi essi siano citati collettivamente potrebbe essere una spia del fatto che il *sermo*, documento evidentemente unico, sia stato stilato con la compartecipazione attiva di almeno tutti i *procuratores* impiegati nei *saltus* citati, e che pertanto, nell'espressione *procuratores* vadano anche intesi *procuratores* libertini, appartenenti alla *familia Caesaris*.¹⁶ Le iscrizioni africane, in breve, insieme ad una messe di altri documenti di diversa natura, mostrano come chi gestiva la proprietà in periferia potesse giovare di una libertà di azione molto maggiore di quanto la moderna storiografia sia stata tradizionalmente disposta a concedere loro. Si impone quindi qualche considerazione a margine del saggio di Hirt: non è necessario pensare ad un rapporto diretto tra Furius Aptus e Adriano (non dimostrabile, e neanche da escludere) per illustrare l'uso privato di un paio di tonnellate di marmo frigio in deroga al supposto monopolio imperiale. Basti pensare al fatto che il procuratore patrimoniale dell'Asia risiedeva ad Efeso, e doveva essere, anche più dei pritani, e degli altri maggiorenti locali, una delle figure chiave di raccordo tra il centro dell'Impero e la città, e una delle persone più potenti ed influenti ad Efeso per qualsivoglia attività economica su scala cittadina o sovracittadina. Il procuratore delle cave di pavonazetto doveva ugualmente essere relativamente accessibile ad un membro dell'élite della metropoli asiatica. Una relazione diretta tra un membro della più alta aristocrazia locale e i funzionari imperiali preposti al patrimonio può essere dato per certo, proprio in quanto questi ultimi avevano un accesso diretto agli uffici palatini e quindi, in ultima istanza, all'imperatore, e potevano fungere da mediatori ufficiali o officiosi; di più, nel caso dei procuratori libertini, questi erano legati da un obbligo di patronato giuridicamente sancito, non solo politamente opportuno e atteso come per i procuratori cavalieri, con la persona dell'Imperatore.¹⁷ Inoltre, sebbene certamente alcuni di essi potevano occupare più posizioni nel corso della loro carriera, il loro incarico era mediamente di durata più lunga di quello di un proconsole o di un questore e le occasioni di radicarsi e intessere relazioni a livello locale di conseguenza anch'esse molto maggiori. L'invio di una partita di due blocchi di marmo, pertanto, non deve essere stata un'operazione per cui occorre necessariamente immaginare una familiarità con l'Imperatore tale da violare un monopolio. Resta poi da provare che l'uso del pavonazetto sia stato appannaggio esclusivo dell'Imperatore, cosa di cui dubito (ma v. sotto).

Ancor più intrigante è quindi cercare di comprendere come mai l'inviato dell'Imperatore Iulius Planta abbia convocato i *procuratores* mei '*quique in alia regione, quique in uicinia erant*' per condurre l'*inquisitio* e la *cognitio* a seguito della delazione di Camurius Statutus. Alcuni degli *agri plerique et saltus* denunciati dal delatore dovevano essere ignoti agli stessi procuratori che operavano localmente, altrimenti, possiamo immaginare, non sarebbe stata necessaria una delazione all'Imperatore. Forse potremmo spingerci oltre, e con Faoro, presupporre che l'*inquisitio* e la *cognitio* condotta *summa cura* da Iulius Planta abbia comportato

16. Sul ruolo dei *procuratores* la letteratura è molto ampia, cito solo qualche contributo recente: Alessandri 2014; France 2017, con una prosopografia. Mi sembra meno probabile, ma certamente da non escludere, che qui per *procuratores* al plurale si voglia intendere la coppia procuratore equestre / procuratore liberto a capo della gestione patrimoniale del *tractus Karthaginensis*.

17. Sul rapporto privilegiato di accesso dei procuratori liberti alla persona e alle risorse imperiali, mi sono diffuso in Maiuro 2012a, p. 70-80.

la consultazione di archivi in cui ottenere documenti (*instrumenta*) per provare l'appartenenza di tali terreni al patrimonio imperiale. Ne discende, e su questo punto dissento da Faoro, che non dovevano ancora essere entrati pienamente in funzione quegli archivi organizzati su base locale della proprietà imperiale che vediamo riflessi nella documentazione epigrafica relativa ai membri della *familia Caesaris* da età flavia, altrimenti gli *agri plerique* e i *saltus* sarebbero stati già noti ai *procuratores*. L'ipotesi che l'*inquisitio* sia stata condotta centralmente, a Roma, presso il *tabularium Principis* o l'erario mi sembra non del tutto perspicua o necessaria¹⁸: sarebbe forse più logico pensare che la chiamata a raccolta di procuratori operanti localmente debba aver promosso una ricerca documentaria locale, presso i *tabularia* dei singoli municipi, che dovevano disporre sia delle *formae* (come testimoniano i due frammenti di Verona, municipio confinante con Trento), sia soprattutto dei libri in cui venivano registrate le variazioni nelle proprietà, nei confini, ecc.¹⁹ Se la pertinenza di queste proprietà al patrimonio imperiale risaliva ad età medio-augustea, come ribadito da Faoro, era trascorso un lasso di tempo sufficientemente lungo acciocché situazioni irregolari, di usurpazione, illegittima occupazione o semplice evasione di canoni d'affitto potesse essere accertata solo ricorrendo ad una documentazione scritta, che tuttavia non sembra essere stata in possesso dei gestori della proprietà a livello locale. Ne discende una considerazione minore: il termine '*regio*' qui, sebbene ovviamente non possiamo esserne del tutto certi, è a mio avviso più probabile che sia usato in senso generico, non tecnico, se per uso tecnico intendiamo appunto la designazione di un territorio in cui è presente una cospicua concentrazione di beni di proprietà imperiale, e che dispone di personale addetto alla gestione dei flussi finanziari generati dal suo sfruttamento (*dispensatores, actores*) e soprattutto di un archivio locale dedicato con relativi addetti (*tabularium e tabularii*)²⁰. Proprio l'ignoranza ammessa da Claudio circa le sue spettanze fondiari e il fatto che per accertare la veridicità della delazione si chiamino procuratori da fuori prova, a mio avviso, il punto che di *regiones* tecnicamente intese non si parli qui. Il fatto poi che *regio*, termine di uso comune, possa essere impiegato in un documento ufficiale anche in senso non tecnico lo prova proprio il *sermo procuratorum*, laddove si indica una porzione di bene fondiario dapprima con l'espressione '*in illis partibus quae ex saltu Lammiano et Domitiano iunctae Thysdritano sunt*' quindi '*de eis quoq(ue) regionibus quae ex Lamiano et Domitiano saltu iunctae Tuzritano sunt*', evidentemente le stesse *regiones/partes*,

18. Gli esempi di delazioni presso l'erario di cui è testimonianza nelle fonti letterarie devono essere state sostanzialmente diverse da quella di Camurius Statutus, vuoi perché concernenti crimini penali (la cui pena accessoria era la *publicatio bonorum*, con aste pubbliche – *sectiones* – che dovevano celebrarsi ancora presso l'erario in età tardo-neroniana e flavia), vuoi perché la *delatio* del *quiuus e populo* era stata originariamente ammessa per le violazioni delle *leges Papia e Poppaea*, per le quali l'erario era ad ogni modo coinvolto nell'eventuale riscossione della *uigesima hereditatum*. La delazione di Camurius Statutus concerne, tra le altre cose, terreni in proprietà imperiale ed è probabile che l'eventuale *praemium* fosse pagato dallo stesso fisco, e non dall'erario.

19. Cavalieri Manasse, Cresci Marrone 2015; la necessità di registrare su *commentarii* di supporto alle *formae* ogni variazione del regime fondiario è una delle più insistenti note degli scrittori del corpo agrimensorio.

20. Sul caso del *regionarius* di Sulcis di età neroniana e sulla sua non rilevanza per supporre l'esistenza di *regiones* in età giulio-claudia ho scritto in Maiuro, Launaro 2016, p. 120-121, n. 5.

potremmo dire porzioni di un *saltus* imperiale, per cui si usano indifferentemente due espressioni, entrambe non nel senso tecnico di *regio* patrimoniale.

Tipi di gestione e contratti : altra importantissima novità da Lella Drebbia è la scomparsa della *lex Manciana* dal testo del *sermo procuratorum*, più volte integrato facendo ricorso a quanto noto da Henchir Mettich (comunque precedente alla *lex Hadriana*) e al riferimento alla *lex Manciana* nella *petitio* dei coloni di Ain-el-Djemala. La novità è importante, in quanto potrebbe indurre a pensare che la *lex Manciana* non fosse citata nella *lex Hadriana* (di qui il mancato riferimento nel *sermo procuratorum*) e che pertanto quest'ultima sia stata un provvedimento teso a regolare e migliorare le condizioni contrattuali dei coloni, oltre e indipendentemente da quanto previsto dalla legge *Manciana* (e quindi non semplicemente un'estensione ai *saltus* imperiali delle clausole manciane). Riveste particolare importanza inoltre il fatto che le *partes* corrisposte dai coloni varino non solo in base al tipo di coltivazione, ma anche in base al *saltus*, cioè varino localmente, in dipendenza evidentemente della loro variabile produttività. Rileva notare che simili attestazioni sono già in Catone, che cita il fatto che il *politor* possa trattenere *partes* variabili non solo in relazione al tipo di coltivazione, ma anche al luogo, se egli cioè operi nei contermini territori dei municipi di Venafrum o Casinum, e in ragione della qualità dei terreni nei due territori.²¹ La conoscenza delle peculiarità locali, dei diversi livelli di produttività, infine delle possibili difformità contrattuali nei vari *saltus* imperiali, che evidentemente dovevano esistere ben prima della *lex Hadriana*, è, possiamo ipotizzare, una delle ragioni ultime e necessarie per la redazione del *sermo*.

Il saggio che maggiormente si diffonde sugli aspetti contrattuali di gestione è tuttavia quello di Hirt. Egli propone di leggere, come detto, l'occorrenza di marmo colorato imperiale presso una *domus* privata quale sporadica attestazione di un limitato circuito di mercato del materiale in questione; esclude che parti delle cave di Bacakale possano essere state date in affitto (*locatio rei*), in quanto ciò militerebbe contro il fatto che il marmo fosse gestito in regime di monopolio o monopsonio. Egli propende quindi di vedere qui all'opera forme di contratto di *locatio operis*, laddove il *locator* imprenditore terrebbe per se (e avrebbe diritto di vendita al mercato) tutta la produzione di marmo eccedente quella pattuita nel contratto di locazione d'opera. L'ipotesi è ingegnosa, e probabilmente è ben possibile che si sia fatto ricorso anche a questa modalità contrattuale.²² Rileva tuttavia notare che la dimostrazione è viziata dalla circolarità dell'argomento : dato che è in regime di monopolio, i fronti di cava non possono essere dati in appalto direttamente. Tuttavia, è proprio il regime di monopolio che deve essere dimostrato : evidentemente non è sufficiente elencare tutti i progetti imperiali in cui si fa uso del pavonazzetto, in quanto ciò non serve a provare il monopolio, bensì il fatto che il costo e il prestigio del materiale ben si addicono a progetti imperiali. I contratti di *locatio operis* dei figli ossirinchi non possono valere quali confronti stringenti, in quanto stiamo qui parlando di investimenti in risorse umane, tecniche, ingegneristiche, oltreché di capitali da spendere nell'impresa o dare in garanzia, di scala

21. Cato, *agr.* 136, su cui Marcone 1981.

22. L'ipotesi era stata già ampiamente illustrata da Hirt 2010, con i medesimi argomenti.

incomparabile. Forse sarebbe più utile confrontare il caso del marmo con altro genere di documenti : i *prædia* e i *saltus* imperiali sono, a quanto ne so senza eccezione, affittati a *conductores* con contratti quinquennali ; persino le miniere, forse il bene in proprietà imperiale più strategico e inalienabile, sono affittate (vendute) in regime di *locatio rei*, come recita la tavola di Vipasca.²³ Sull'ipotesi della *locatio operis* quale contratto sotteso nei bolli binomiali sui mattoni prodotti nei *prædia* imperiali del Suburbio, ho altrove scritto che, malgrado la sua larga fortuna storiografica, essa non sembra poter spiegare alcune evidenti anomalie (come ad esempio la scomparsa del nome al genitivo dell'Imperatore su bolli di mattoni che rimarrebbero di sua proprietà nel caso fosse locata l'opera e non la figlina)²⁴. Infine vi è un argomento di verosimiglianza storica : è verosimile uno scenario in cui l'imprenditore privato spende capitale umano e risorse tecniche a fronte del solo pagamento della *merces* (ed eventuali ricavi dalla vendita del marmo estratto in eccesso) ? Per quanto alto possa essere stato il prezzo d'acquisto per l'opera prestata dall'imprenditore, e quindi alto il margine di guadagno per l'imprenditore, esso sarebbe stato verosimilmente inferiore a quello che poteva darsi se fosse stato egli stesso il proprietario ultimo del blocco cavato e quindi avesse potuto 'fare il prezzo' sul mercato. Ciò in ragione anche del fatto che la controparte contrattuale in una *locatio operis*, insomma chi stabilisce l'ammontare della *merces* è il fisco imperiale, il cui interesse è quello di tenere questo prezzo il più basso possibile : in un'ipotetica asta, la *locatio operis* è aggiudicata all'offerta con il miglior ribasso, la *locatio rei* al miglior rialzo. In breve, l'ipotesi Hirt mi sembra sia assolutamente degna di essere presa in considerazione, e tuttavia continuo a pensare che, pur nella possibile varietà di situazioni locali e soluzioni ad hoc che l'amministrazione poteva adottare²⁵, l'affitto della *res* resti la soluzione più lineare e che poteva meglio servire sia gli interessi del fisco sia quello di *conductores* che, nel caso di estrazione di cava, dovevano comunque disporre di ingenti capitali. Inoltre, come rilevato dallo stesso Hirt, la *locatio rei* sembra essere l'unico tipo di contratto in vigore nelle cave che renda possibile una variazione dei prezzi al mercato come testimoniata dall'*Edictum de pretiis*. Pertanto, se si accetta l'ipotesi della *locatio operis*, è necessario formulare anche l'ipotesi ad hoc che un cambiamento generale nelle forme di contratto in auge presso le cave imperiali sia avvenuto nel corso del III secolo. Ipotesi necessaria, date le premesse, su cui tuttavia nulla possiamo dire.

23. Per tutti, si v. Domergue 2008, spec. p. 198-202.

24. Maiuro 2012a, p. 381-397.

25. Degno di considerazione il fatto che le tre attestazioni analizzate da Hirt siano datate al 179, vale a dire nel periodo altoimperiale in cui le commesse per costruzioni pubbliche, e quindi anche di marmo, sembrano toccare un picco negativo. Se anche cogliesse nel segno l'ipotesi di *locatio operis*, occorrerebbe tuttavia chiedersi se la situazione di scarsa domanda dell'ultima parte del regno di Marco e di tutto quello di Commodo non abbia spinto l'amministrazione imperiale a trovare soluzioni ad hoc, in qualche modo eccezionali per la particolare congiuntura sfavorevole ; si veda ad esempio il caso delle *adictiones* nelle aste di terreni confiscati, come testimoniato dai papiri, una pratica che sembra iniziarsi proprio in questo periodo di generale scarsa domanda e che può interpretarsi esattamente come un modo per l'amministrazione di gonfiare artificiosamente il prezzo dei beni in vendita in aste che evidentemente potevano arrecare danno al fisco a causa di realizzi sotto mercato : Maiuro 2012a, p. 96-100 con fonti e bibl. relativa.

Cambiamenti nel tempo. Quest'ultima considerazione ci conduce al quarto punto, in realtà non toccato esplicitamente da nessuno dei saggi qui pubblicati, ma la cui centralità è stata ben messa in rilievo da Dario Mantovani in occasione del colloquio parigino. Nel concetto stesso di patrimonio imperiale è iscritta la contraddizione irriducibile tra l'aspetto statico, strutturale, implicito nel patrimonio, e quello dinamico delle forme di gestione, messa a coltura o a regime, implicito nel suo fine economico. Aggiungerei che anche l'aspetto patrimoniale, in quanto il *dominus* è totalmente *sui generis*, è soggetto ad un'evoluzione nel tempo per noi tanto difficile da cogliere quanto forse determinante anche per l'aspetto dinamico. Non è questa la sede per ripercorrere le tappe delle trasformazioni del patrimonio del fisco da aggregato di assets privati a massa patrimoniale quasi pubblica, articolata al proprio interno in comparti economico-amministrativi la cui precisa natura e funzione, sebbene dibattuta da due secoli, continua a sfuggirci nel dettaglio. Vorrei pertanto concludere queste note con un ulteriore caveat metodologico circa l'aspetto dell'evoluzione storica del patrimonio imperiale, che impone di riflettere sui documenti qui commentati prestando particolare cautela al contesto di produzione, e che rende ogni generalizzazione un salto interpretativo necessario, ma certamente speculativo. Ragion per cui, piace ribadire come ricerche come quelle qui offerte, siano in realtà gli unici mattoni con cui poter costruire l'edificio interpretativo.

Marco MAIURO
Columbia University

BIBLIOGRAFIA

- Alessandri 2014 : S. Alessandri, "I poteri di gestione del *procurator Caesaris*. Note in margine a D. 1.19.1.1, Ulpianus, libro XVI *ad edictum*", *Bollettino di Studi Latini*, 44, 2014, p. 489-504.
- Andermahr 1998 : A. M. Andermahr, *Totus in praediis. Senatorischer Grundbesitz in Italien in der frühen und hohen Kaiserzeit*, Bonn, 1998.
- Bang 2007 : P. F. Bang, "Trade and Empire : in search of Organising Concepts for the Roman Economy", *PP*, 195, 2007, p. 3-54.
- Bonney, Ormrod 1999 : R. Bonney, W. M. Ormrod, *Crises, Revolutions and Self-sustained Growth : Essays in European Fiscal History, 1130-1830*, Stamford, 1999.
- Capogrossi Colognesi 2016 : L. Capogrossi Colognesi, "Rec. a Maiuro 2012", *Iura*, 64, 2016, p. 448-457.
- Cavalieri Manasse, Cresci Marrone 2015 : G. Cavalieri Manasse, G. Cresci Marrone, "Un nuovo frammento di *forma* dal *Capitolium* di Verona", in G. Cresci Marrone (ed.), *Trans Padum... Usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi : dalla romanizzazione alla romanità*, Roma, 2015, p. 21-54.
- Dalla Rosa 2014 : A. Dalla Rosa, "Prolegomeni allo studio della proprietà imperiale in Asia Minore : la questione dell'Imperatore come acquirente", *SCO*, 60, 2014, p. 329-348.
- Domergue 2008 : C. Domergue, *Les mines antiques : la production des métaux aux époques grecque et romaine*, Paris, 2008.
- Eck, Caballos, Fernández 1996 : W. Eck, A. Caballos, F. Fernández, *Das Senatus consultum de Cneo Pisone patre*, München, 1996.

- Erdkamp, Verboven, Zuiderhoek 2015 : P. Erdkamp, K. Verboven, A. Zuiderhoek (ed.), *Ownership and Exploitation of Land and Natural Resources in the Roman World*, Oxford, 2015.
- Faoro 2014 : D. Faoro, "Osservazioni sugli inizi della proprietà imperiale nelle province del nord", *SCO*, 60, 2014, p. 381-401.
- France 2017 : J. France, *Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain*, Bordeaux, 2017.
- Hirt 2010 : A. M. Hirt, *Imperial Mines and Quarries in the Roman World*, Oxford, 2010.
- Kehoe 2016 : D. Kehoe, "Rec. a Maiuro 2012", *Sehepunkte*, 16, 2016 [on-line].
- Lo Cascio 2000 : E. Lo Cascio, *Il princeps e il suo impero*, Bari, 2000.
- Lo Cascio c.d.s. : E. Lo Cascio, "The Roman Empire", in A. Bresson, E. Lo Cascio, F. Velde (ed.), *Oxford Handbook of the Economies of the Classical World*, Oxford c.d.s.
- Maiuro 2012a : M. Maiuro, *Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel principato*, Bari, 2012.
- Maiuro 2012b : M. Maiuro, "Vespasiano tra Egitto e Danubio o il buon uso delle proprie ricchezze", in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (ed.), *L'impero dei Flavi*, Roma, 2012, p. 45-70.
- Maiuro 2014 : M. Maiuro, "Regionalismo del patrimonio del fisco e sue implicazioni teoriche e pratiche", *SCO*, 60, 2014, p. 279-293.
- Maiuro 2015 : M. Maiuro, "Ulpian and the public uses of imperial properties. A note on Digest 30,39,7-10", *Rivista di Filologia e Istruzione Classica*, 143, 2015, p. 362-379.
- Maiuro 2016 : M. Maiuro, "Portorium Lyciae I. Fiscus Caesaris, lega licia e publicani", *Mediterraneo Antico*, 19, 2016, p. 263-292.
- Maiuro, Launaro 2016 : M. Maiuro, A. Launaro, "Forme dell'economia rurale", in L. Capogrossi Colognesi, E. Lo Cascio, E. Tassi Scandone (ed.), *Vespasiano e l'Italia*, Roma, 2016, p. 121-37.
- Marcone 1981 : A. Marcone, "Il 'politor' di Catone", in Πουκλμα, *Scritti in onore di Michele R. Cataudella in occasione del 60° compleanno*, La Spezia, 2001, p. 753-763.
- Marcone 2016 : A. Marcone, "Rec. a Maiuro 2012", *Athenaeum*, 104, 2016, p. 334-337.
- Migliario 2016 : E. Migliario, "Rec. a Maiuro 2012", *Rivista Storica italiana*, 128, 2016, p. 318-329.
- Mommsen 1887 : T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig, 1887.
- Monson, Scheidel 2015 : A. Monson, W. Scheidel (ed.), *Fiscal Regimes and the Political Economy of Premodern States*, Cambridge, 2015.
- Paràsoglou 1978 : G. M. Paràsoglou, *Imperial Estates in Roman Egypt*, Amsterdam, 1978.
- Pupillo 2007 : D. Pupillo, (ed.), *Le proprietà imperiali nell'Italia romana. Economia, produzione, amministrazione*, Firenze, 2007.
- Rathbone 2015 : D. Rathbone, "Rec. a Maiuro 2012", *Gnomon*, 87, 2015, p. 176-178.
- Santangelo 2014 : F. Santangelo, "Rec. a Maiuro 2012", *Mediterraneo Antico*, 17, 2014, p. 881-885.
- Small 2014 : A. Small, "Rec. a Maiuro 2012", *JRA*, 27, 2014, p. 645-652.
- Tacoma 2015 : L. E. Tacoma, "Imperial Wealth in Roman Egypt: The Julio-Claudian *ousiai*", in Erdkamp, Verboven, Zuiderhoek 2015, p. 71-87.
- Tan 2017 : J. Tan, *Power and Public Finance at Rome, 264-49 BCE*, Oxford, 2017.
- Tassaux 2007 : F. Tassaux, « Les propriétés impériales en Istrie d'Auguste à Constance II », in Pupillo 2007, p. 49-64.